



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 115 del 20/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE".

Nell'anno duemilaventidue addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00, nelle forme previste dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” approvato con deliberazione n. 40 del 28.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, previo invito formalmente effettuato, si è riunito in modalità mista, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Prese nte/Partecip ante	Asse nte
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA		X
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Consigliere Valentina ZECCOLA ASSENTE giustificato.

Partecipano dalla sede comunale il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali ad esclusione del Consigliere Gianluca Gramondo, che partecipa in modalità videoconferenza.

Assiste quale Segretario Comunale la Dr.ssa Veziano Monica.

Si dà atto:

- che la piattaforma telematica e/o l'applicazione informatica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti;

- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco Bregolin nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore delegato Avv. Barbara Feltrin;
- **CONSIDERATO** che il vigente “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/1998, risulta oramai obsoleto e superato della vigente normativa in materia e pertanto non più applicabile;
- **PRESO ATTO** che l'art. 198 del D.lgs. n° 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in particolare:
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- **RAVVISATA** pertanto la necessità che l'Ente adotti un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:
 - le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme regolamentari;
- **VISTO** il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE” predisposto dal Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione con il supporto tecnico del C.P.F.P. “PASTORE” s.r.l. di Imperia (sezione Green & Blue) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **RICHIAMATO** l'art. 7 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- **DATO ATTO** che l'allegato regolamento è stato predisposto in coerenza con le disposizioni vigenti;
- **VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'approvazione dei regolamenti comunali;
- **RICHIAMATO** il D.Lgs. n° 33/2013;
- **DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa;

- **VISTI** i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:
- del responsabile del settore Ing. Danilo Muraglia “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

UDITO l'intervento del Consigliere Francesco Parrella, il quale dichiara che in futuro presenterà delle mozioni relative al regolamento in oggetto per apportarvi delle modifiche, in quanto dal suo punto di vista il testo non è esaustivo, nonché la replica del Assessore Barbara Feltrin, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

UDITE, altresì, le **DICHIARAZIONI DI VOTO** dei Consiglieri:

- **Francesco Parrella** che annuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare;
- **Marcello Bellacicco** che annuncia il voto di astensione del suo gruppo consiliare;

come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;
Votanti n. 10 Consiglieri;
Favorevoli n. 08 Consiglieri;
Astenuti n. 02 Consiglieri: Marcello Bellacicco e Elisabetta Borghi;
Contrari n. 02 Consiglieri: Francesco Parrella e Micaela Cavalleri;

In conformità,

DELIBERA

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati:

- 1) **DI APPROVARE** il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE” predisposto dal Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione con il supporto tecnico del C.P.F.P. “PASTORE” s.r.l. di Imperia (sezione Green & Blue), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento allegato al presente atto annulla e sostituisce il precedente “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/1998;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 10 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 02 Consiglieri: Marcello Bellacicco e Elisabetta Borghi;

Contrari n. 02 Consiglieri: Francesco Parrella e Micaela Cavalleri;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 267 atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Bregolin

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Veziano Monica



COMUNE DI DIANO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ	4
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 4 - Rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici	9
TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	10
Art. 5 - Competenze del Comune	10
Art. 6 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento.....	10
Art. 7 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani	10
Art. 8 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare	11
e stradale dei rifiuti urbani.....	11
Art. 9 - Collocazione dei contenitori stradali su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento... e modifica dei siti, risistemazioni viarie.....	12
Art. 10 - Raccolta domiciliare su aree private condominiali.....	12
Art. 11 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni	13
Art. 12 - Esposizione dei contenitori e dei sacchi per la raccolta domiciliare o porta-a-porta....	14
Art. 13 - Modalità per il conferimento dei rifiuti	14
TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE	16
DELLE SINGOLE RACCOLTE	16
Art. 14 - Finalità delle raccolte differenziate.....	16
Art. 15 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate	16
Art. 16 - Gestione delle raccolte differenziate.....	16
Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone	17
Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro	17
Art. 19 - Modalità di conferimento del multi leggero (imballaggi in plastica e metalli)	18
Art. 20 - Modalità di conferimento di pile e batterie	18
Art. 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	19
Art. 22 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	19
Art. 23 - Modalità di conferimento dei medicinali.....	20
Art. 24 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.....	20
Art. 25 - Raccolta e trasporto	20
Art. 26 - Smaltimento	21
TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO	22
Art. 27 - Recupero di materiali e/o energia	22
Art. 28 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	22
Art. 29 - Isole ecologiche.....	22
Art. 30 - Centri di Raccolta (CDR).....	22
Art. 31 - Incentivi ed agevolazioni.....	23
Art. 32 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	23
TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	24
Art. 33 - Definizioni.....	24
Art. 34 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	24
Art. 35 - Gestione delle aree verdi pubbliche.....	24
Art. 36 - Gestione del servizio di spazzamento delle strade	24
Art. 37 - Contenitori portarifiuti	24
Art. 38 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	24
Art. 39 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune.....	25
Art. 40 - Aree occupate dai mercati	25
Art. 41 - Aree occupate da pubblici esercizi	26
Art. 42 - Carico e scarico merci e materiali.....	26
Art. 43 - Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	26
Art. 44 - Aree pubbliche occupate da cantieri.....	26
Art. 45 - Manifestazioni pubbliche.....	27
Art. 46 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti.....	27
Art. 47 - Rifiuti abbandonati	27

Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	28
TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI	29
Art. 49 - Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico	29
Art. 50 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie.....	29
Art. 51 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto.....	29
Art. 52 - Raccolta di liquami e fanghi biologici.....	29
Art. 53 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali.....	29
Art. 54 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale	30
TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI	31
Art. 55 - Divieti e sanzioni	31
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
Art. 56 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	33
Art. 57 - Proprietà del rifiuto	33
Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni	33
Art. 59 - Entrata in vigore	33
Art. 60 - Variazioni alle presenti norme.....	33

ALLEGATO n. 1 - Elenco attività che producono rifiuti urbani non provenienti da fonti domestiche di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006, ss. mm. e ii..

ALLEGATO n. 2 - Suddivisione rifiuti in base ai codici EER e relative descrizioni

ALLEGATO n. 3 - Violazioni e sanzioni

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Diano Marina nel loro intero ciclo. Esso stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi dell'Art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. Ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., il Comune, fintantoché l'Autorità d'ambito non avrà provveduto ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara (Art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.), esercita la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'Art. 14 del D.Lgs. 269/2003 e ss. mm. e ii., nel rispetto del D.Lgs.152/2006, Parte IV e ss. mm. e ii. e di ogni altra norma riguardante la materia.
5. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui al D.Lgs. 254/2003 e ss. mm. e ii.;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
7. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e ss. mm. e ii., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Comune: L'Amministrazione Comunale della Città di Diano Marina;
 - b. Pubblica amministrazione e gestore: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. o loro concessionari;
 - c. legislazione: la vigente normativa in materia costituita da:
 - D.Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale" e ss. mm. e ii.;
 - D.Lgs. 284/2006: Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii.;
 - D.Lgs. 4/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii.;
 - D.Lgs. 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e ss. mm. e ii.;
 - Legge R. Liguria 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss. mm. e ii.;
 - d. rendiconto: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.;
 - e. carta di qualità dei servizi: documento con il quale gli Enti enunciano le regole di organizzazione e di

erogazione dei servizi di propria competenza, stabiliscono i livelli di qualità delle prestazioni ed individuano gli strumenti messi a disposizione degli utenti per la comunicazione con gli Enti medesimi, anche riguardo alle presentazioni di eventuali reclami o alla segnalazione dei disservizi;

f. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., si intende per:

1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del citato decreto;
3. rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato nella definizione di rifiuto pericoloso;
4. rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
5. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
6. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
7. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
8. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
9. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 6, 7 e 8;
10. rifiuti da costruzione e demolizione: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
11. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
12. oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
13. rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
14. rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
15. autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
16. produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
17. produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
18. regime di responsabilità estesa del produttore: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
19. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
20. commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
21. intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
22. prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
23. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di

- smaltimento, nonché' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
24. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 25. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 26. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 27. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 28. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 29. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 30. recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
 31. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 32. riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
 33. rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
 34. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 35. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., nonché' le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 36. deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 37. combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
 38. rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 39. compost: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

40. digestato da rifiuti: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
41. emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
42. scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
43. inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
44. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
45. centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.Lgs. 281/1997;
46. migliori tecniche disponibili: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
47. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero dell'eventuale neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
48. circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
49. sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
50. compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
51. compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché' dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
52. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
53. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
54. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
55. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
56. imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito,

- progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
57. imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
 58. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, e ss. mm. e ii. esclusi i residui della produzione;
 59. operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
 60. produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 61. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 62. pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
 63. utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 64. consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 65. accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 66. filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché' svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
 67. ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché' dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
 68. ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
 69. imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
 70. plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze (ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente) e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
3. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché' i rifiuti da

- abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Art. 4 - Rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (utenze non domestiche) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. sono rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 5 - Competenze del Comune

Come indicato all'Art. 1, punto 4, il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani con diritto di privativa. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) dei rifiuti urbani provvedendo a:

- a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di disinfezione e sanificazione dei contenitori e delle piazzole;
- e. promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Per l'esercizio delle attività di competenza, il gestore del servizio comunale provvede nel rispetto di quanto definito in apposito contratto di servizio.

Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, devono essere concordate fra Gestore e Comune, sentita l'Autorità d'Ambito, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Art. 6 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri di raccolta fissati comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi là dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 1.000 mt (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, sono adeguatamente dimensionati in relazione al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da raccogliere e gestire secondo modalità progettuali e disciplinari tecnici facenti parte del Contratto di Servizio tempo per tempo vigente.
5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che sono fissati dal Contratto di servizio tempo per tempo vigente, così come sono precisati in tale contesto le modalità di dislocazione dei contenitori e i sistemi di raccolta. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, devono essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani vanno conferiti al punto di raccolta più vicino.
7. I rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti saranno obbligati a rispettare tutte le indicazioni loro fornite dal Comune tramite il gestore del servizio.

Art. 7 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Per il conferimento dei rifiuti e per l'esposizione di sacchi e contenitori, l'utente è tenuto ad osservare le modalità comunicate dal Gestore e contenute nel disciplinare tecnico del servizio di igiene urbana tempo per tempo vigente.

2. I rifiuti urbani non ingombranti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale, prima del conferimento, è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Inoltre è tenuto ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. il conferimento deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione, garantendo la rintracciabilità e l'utilizzo di sacchi, badge o altro sistema indicato nel disciplinare tecnico del servizio tempo per tempo vigente e comunicato all'utenza a cura del Gestore. Il Comune può stabilire diverse modalità di conferimento a seconda di determinate zone del territorio; tali modalità devono essere garantite dal Gestore e l'utente produttore vi si deve attenere (salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - b. i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive (utenze non domestiche) devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono le lavorazioni;
 - c. è vietato immettere i seguenti rifiuti nel contenitore o sacco dei rifiuti (salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000):
 - rifiuti oggetto di diversa raccolta differenziata;
 - rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art. 3;
 - rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 3;
 - sostanze liquide (si applicano, inoltre, le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.);
 - i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano, inoltre, le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.);
 - materiali che possono recare danno ai mezzi o mettere in pericolo la salute degli operatori durante il servizio di raccolta.
3. I rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti in maniera differenziata presso gli appositi contenitori stradali dedicati o in quelli ubicati presso il CDR dedicato alle utenze comunali, appositamente attrezzati. In quest'ultimo caso seguendo le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione del CDR di San Bartolomeo al Mare" tempo per tempo vigente. In particolare:
 - a. medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
 - b. prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici, ecc. direttamente nei contenitori predisposti presso il CDR dedicato alle utenze comunali;
 - c. siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti devono essere, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL e quindi smaltiti tramite termodistruzione.
4. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione dei giardini, parchi e dalla pulizia dei cortili, ecc., devono essere ridotti di volume e conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o conferiti secondo le modalità di raccolta domiciliare così come comunicate dal Gestore secondo il Contratto di servizio tempo per tempo vigente.

Art. 8 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani

1. I contenitori per la raccolta stradale e, in particolare, quelli per la raccolta domiciliare, destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, plastica, ecc.) e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - b) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - c) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - d) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - e) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - f) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - g) agevolare le operazioni di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

1. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
2. Sui contenitori stradali devono essere apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente conforme alla vigente normativa.
3. L'area di pertinenza dei contenitori stradali deve essere delimitata da riga gialla.

Art. 9 - Collocazione dei contenitori stradali su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni viarie

1. Per la raccolta stradale dei rifiuti urbani vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori sono collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata è reso disponibile agli utenti il "CDR di San Bartolomeo al Mare" di cui all'Art. 30 del presente Regolamento.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ai sensi del precedente Titolo, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori. Chiunque contravvenga a tale divieto è punito, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000.
4. È vietato modificare il posizionamento dei cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'amministrazione comunale che in caso di accoglimento della richiesta impartisce le relative disposizioni al gestore del servizio. Chiunque contravvenga al divieto di cui sopra è punito, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000.
5. Durante gli interventi di risistemazione viaria, ovvero nella realizzazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, è opportuno, ove possibile, nel progetto degli interventi o nelle opere di urbanizzazione primaria prevedere piazzole per la dislocazione dei contenitori dei rifiuti urbani anche con sistemi interrati.
6. Se gli interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al gestore con il quale saranno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 10 - Raccolta domiciliare su aree private condominiali

1. Ai fini della raccolta domiciliare presso i condomini (abitazioni ubicate in uno stesso edificio superiore a quattro utenze presenti nello stesso stabile) i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Resta a carico del condominio la cura, manutenzione, pulizia e lavaggio dei contenitori assegnati per la raccolta domiciliare dei rifiuti.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. Il Gestore del servizio è autorizzato ad entrare nella proprietà condominiale per il ritiro di sacchi e contenitori ed è tenuto a far osservare ai propri operatori tutte le precauzioni necessarie per evitare rumori molesti, sversamenti o danni alle proprietà condominiali.

5. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento del loro conferimento finalizzato alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti.
6. Nel caso di conferimenti incontrollati fuori dai contenitori o non conformi, le dotazioni condominiali possono essere sostituite con i kit della raccolta domiciliare porta-a-porta (sacchi e mastelli) per ciascun utente.
7. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con l'utente previa valutazione da parte del Settore Servizi alla Persona.
8. I Condomini devono provvedere a definire un'area privata all'interno dell'area condominiale dove collocare i contenitori e dove depositare gli eventuali sacchi/mastelli previsti per il conferimento dei rifiuti e devono indicare, al Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione, Ufficio Ecologia Ambiente del Comune di Diano Marina, l'esatta ubicazione dell'isola ecologica condominiale.
9. I contenitori condominiali collocati in aree private comuni a più stabili devono essere identificati con l'indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia stato nominato, con il relativo nominativo del condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento ed utilizzo dei contenitori.
10. Nei casi eccezionali in cui, sulla base di apposita richiesta e dichiarazione da parte dell'Amministratore di Condominio e di valutazione dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi potranno essere posizionati, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale dovrà esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale potranno essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta. All'occupazione dell'area per il fine del posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sarà applicata, se dovuta, la COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).
11. Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del condominio.
12. È sempre a carico del condominio la cura, manutenzione, pulizia e lavaggio dei contenitori assegnati per la raccolta domiciliare.
13. Le violazioni al presente articolo, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e/o altre normative specifiche in materia, in conformità all'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, oltre alla facoltà dell'Amministrazione Comunale di eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando ad ogni singola utenza il kit per la raccolta domiciliare

Art. 11 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori (mastelli o contenitori carrellati) eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. È fatto divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
3. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento e alle indicazioni contenute nelle campagne informative ufficiali promosse dal Comune ed effettuate dal Gestore del servizio o da soggetti autorizzati, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei contenitori (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

alla definizione dei rifiuti.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse dal Comune variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta.
6. È sempre a carico degli utenti la cura, manutenzione, pulizia e lavaggio dei contenitori assegnati per la raccolta domiciliare.

Art. 12 - Esposizione dei contenitori e dei sacchi per la raccolta domiciliare o porta-a-porta

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori (mastelli o contenitori carrellati) e/o i sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dall'amministrazione comunale o dal gestore (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000) entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.
4. È sempre a carico degli utenti la cura, manutenzione, pulizia e lavaggio dei contenitori assegnati per la raccolta domiciliare.

Art. 13 - Modalità per il conferimento dei rifiuti

1. Raccolta domiciliare effettuata con sacchi a perdere:
 - a. i rifiuti indifferenziati (residuo secco) e quelli di multimateriale leggero (imballaggi di plastica e metalli) devono essere conferiti esclusivamente all'interno dei sacchi codificati distribuiti dal Gestore. I sacchi sono dotati di sistema di rintracciabilità (codice a barre, TAG, ecc.) abbinato alla singola utenza TARI e distribuiti a cura del Gestore che ne registra l'abbinamento su apposito *data-base*. Il produttore è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente (salvo diversa indicazione per il sistema di raccolta in essere nella propria zona) i sacchi codificati ad esso abbinati (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - b. i sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta né fuori dagli orari indicati dal Gestore in conformità al Capitolato d'Appalto in essere (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - c. i sacchi devono essere ubicati nei pressi dell'abilitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, nel punto eventualmente indicato dal Gestore e comunque in modo da non arrecare pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni;
 - d. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni devono essere ritirati ed esposti il giorno fissato dal Gestore per la nuova raccolta. In tale caso il Gestore provvede a darne notizia con efficaci mezzi di comunicazione;
 - e. i rifiuti voluminosi (es. bottiglie di plastica, imballaggi in carta o cartone), devono essere ridotti volumetricamente (piegati e/o ridotti in pezzi) in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco ad essi destinato (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - f. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte e dispositivi medici usati devono essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso. In particolare le siringhe e gli aghi devono essere conferiti con il cappuccio inserito (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - g. l'utente è tenuto ad osservare il calendario delle esposizioni e le eventuali altre indicazioni comunicate dal Gestore e contenute nel disciplinare tecnico del servizio di igiene urbana tempo per tempo vigente.
2. Raccolta domiciliare effettuata a mezzo contenitori:
 - a. i rifiuti organici devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi per motivi igienici (quelli organici

- devono essere contenuti in sacchetti di materiale bio-compostabile) e depositati all'interno dei contenitori (mastelli o contenitori carrellati) (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
- b. gli imballaggi di vetro e quelli in carta e cartone devono essere depositati sfusi (privi di sacchetto) all'interno del contenitore (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - c. i rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore;
 - d. i rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare, per i rifiuti biodegradabili (organico), si deve avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti bio-compostabili;
 - e. l'utente, nell'espore il contenitore, deve assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso (leva anti randagismo o chiusura a chiave);
 - f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore del servizio (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - h. l'utente è tenuto ad osservare il calendario delle esposizioni e le eventuali altre indicazioni comunicate dal Gestore e contenute nel disciplinare tecnico del servizio di igiene urbana tempo per tempo vigente.
3. Raccolta stradale effettuata a mezzo contenitori su area pubblica:
- a. si applicano i punti dalla lettera a. alla lettera d. e il punto g. del comma precedente;
 - b. i contenitori stradali devono prevedere un sistema di identificazione dell'utente (attraverso badge, tessera sanitaria o altro sistema) oppure un sistema di accesso esclusivo per un numero limitato di utenti (chiave meccanica o codice di accesso). L'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti utilizzando esclusivamente il sistema previsto per la propria zona e a non consentire l'utilizzo del proprio mezzo di riconoscimento o della propria chiave ad utenti non appartenenti al proprio nucleo familiare (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - c. il Gestore è tenuto a distribuire i sistemi di accesso controllato a tutte le utenze attribuite al sistema di raccolta stradale e a rifornire gli utenti in caso di smarrimento o necessità particolari (turisti, seconde case, utenti con disabilità, ecc.);
 - d. qualora il sistema preveda l'utilizzo di chiavi meccaniche o di apertura informatizzata, l'utente è tenuto ad assicurarsi della corretta chiusura del coperchio e della serratura dopo aver conferito i propri rifiuti (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000);
 - e. qualora l'utente abbinato al servizio di raccolta tramite contenitori ad accesso informatizzato trovi il contenitore pieno, bloccato o guasto, è tenuto a conferire i propri rifiuti presso il contenitore analogo più vicino; l'abbandono dei rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori comporta la sanzione di cui al punto 2 comma f, la forzatura del meccanismo di apertura o altra manovra che blocchi il contenitore o incastri i rifiuti nel vano di apertura, comporta l'applicazione, salvo diversa disposizione di legge, della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000, oltre all'addebito di eventuali danni all'attrezzatura;
 - f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 14 - Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 15 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia;
 - e. una gestione dei rifiuti con ridotto impatto ambientale, in un'ottica di ciclo di vita.

Art. 16 - Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate tendono all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii. e delle successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime, l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata attuate all'interno del territorio comunale devono rispettare le disposizioni:
 - o della normativa vigente [D.Lgs. 151/2005 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e ss. mm. e ii.;152/2006 (Norme in materia ambientale) e ss. mm. e ii.; D.Lgs. 04/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e ss. mm. e ii.],
 - o dei Regolamenti e delle Ordinanze Sindacali vigenti sul territorio Comunale;
 - o del Regolamento Comunale di gestione del CDR di San Bartolomeo al Mare;
 - o del Contratto di Servizio e del disciplinare tecnico tempo per tempo vigente per il servizio di igiene urbana;
 - o del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13/02/2014.
2. Variazioni non progettuali sulle modalità di effettuazione delle raccolte possono essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il Gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle

modifiche intervenute.

3. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore. I contenitori devono essere individuati con l'apposizione del nominativo dell'attività commerciale servita e posizionati in aree pertinenti private. È a carico degli utenti la cura, manutenzione, pulizia e lavaggio dei contenitori assegnati per la raccolta domiciliare porta a porta.

Nei casi eccezionali in cui, sulla base di apposita richiesta e dichiarazione da parte del titolare delle attività produttive e commerciali e di valutazione dell'Amministrazione Comunale, sia impossibile il rispetto dei suddetti criteri di internalizzazione dei contenitori l'Amministrazione Comunale potrà prevedere la modifica del servizio di raccolta compresa anche la realizzazione di isole ecologiche su area pubblica dedicate per la raccolta dei rifiuti provenienti dalla attività produttive e commerciali (UND).

Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone viene svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare per le utenze non domestiche e con modalità stradale (ad accesso controllato) o domiciliare per le utenze domestiche, o in contenitori disponibili presso il CDR dedicato alle utenze comunali.
2. Nelle aree ove è previsto il servizio di raccolta domiciliare gli utenti devono esporre la carta e i cartoni, previa una debita riduzione volumetrica e sfusi, senza sacchetti, nei contenitori dedicati di colore blu. Negli altri casi carta e cartone devono essere conferiti sfusi all'interno dei cassonetti stradali dedicati (isole ecologiche). I cartoni più voluminosi devono essere conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o, per le utenze non domestiche, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei contenitori per la raccolta domiciliare.
3. Il servizio di raccolta di carta e cartone deve essere utilizzato dagli utenti per quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), imballaggi e fogli a prevalente componente cellulosica, puliti e non contaminati da prodotti chimici pericolosi. È vietato conferire gli scontrini, le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.
4. È previsto un servizio di raccolta gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali con modalità ed orari che vengono divulgati e garantiti dal Gestore del servizio.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e devono essere trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati. È fatto assoluto divieto di miscelare i rifiuti così differenziati con altre frazioni di rifiuto.

Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro sul territorio comunale viene svolto con:
 - modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale;
 - modalità di raccolta stradale con appositi contenitori di colore verde.Il Comune, tramite il Gestore del servizio, comunica a ciascun utente TARI la tipologia di raccolta cui si deve attenere.

Le utenze non domestiche individuate in base alla natura dell'attività effettuata (bar, caffetterie, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, ecc.) sono servite con modalità di raccolta domiciliare attraverso contenitori carrellati ad uso esclusivo (Art. 16 - Gestione delle raccolte differenziate).
2. È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del consorzio di filiera COREVE, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.) unitamente all'altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).
3. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e, ove possibile, risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori; non è necessario separare etichette, ghiere o altri materiali facenti parte dell'imballaggio.
4. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.
5. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri materiali in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti devono essere conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o prenotarne il ritiro tramite il servizio di ritiro ingombranti a domicilio.
6. È vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex) ad alta resistenza termica, cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili

(salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).

Art. 19 - Modalità di conferimento del multi leggero (imballaggi in plastica e metalli)

1. Il servizio di raccolta del multi leggero sul territorio comunale viene svolto con:
 - modalità di raccolta domiciliare tramite sacchi codificati e frequenza settimanale;
 - modalità di raccolta stradale con appositi contenitori di colore giallo.Il Comune, tramite il Gestore del servizio, comunica a ciascun utente TARI la tipologia di raccolta cui si deve attenere.
2. Le utenze non domestiche sono servite con modalità di raccolta domiciliare.
3. È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREPLA, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), le seguenti tipologie di materiale:
 - a. imballaggi plastici di natura alimentare quali:
 - o bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte);
 - o flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.);
 - o confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - o confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);
 - o buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patate, caramelle, surgelati, ecc.);
 - o vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati);
 - o reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta);
 - b. imballaggi plastici di natura non alimentare quali:
 - o flaconi in genere ben svuotati (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona);
 - o barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);
 - o film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);
 - o scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, appendini da armadio (ometti/grucce) in materiale plastico e/o metallico, gusci, imballaggi in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti;
 - c. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):
 - o scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.);
 - o altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro, ecc.);
 - o tubetti (per conserve, creme o cosmetici, ecc.) ben svuotati;
 - o bombolette per deodoranti, schiume, lacca o panna (ben svuotati).
4. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere ben svuotati e, se necessario, risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
5. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o prenotarne il ritiro tramite il servizio di ritiro ingombranti a domicilio.
6. È vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
7. È vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomma, camere d'aria, giocattoli e materiali contenenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, oggetti non costituenti un imballaggio (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).

Art. 20 - Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. pile a bottone;
 - b. pile stilo di vario formato;

- c. batterie per attrezzature elettroniche;
 - d. batterie per automobili.
2. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 188/2008 e ss. mm. e ii., le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o CDR dedicato alle utenze comunali).
 3. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
 4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori rigenerati deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.
 5. È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).

Art. 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o tramite il servizio di ritiro ingombranti a domicilio garantito dal Gestore.
2. Nel caso della raccolta "ingombranti a domicilio" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
3. Modalità, frequenze ed eventuali costi a carico dell'utente sono indicati nel Contratto di Servizio e nel disciplinare tecnico tempo per tempo vigente per il servizio di igiene urbana.

Art. 22 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE) provenienti dai nuclei domestici che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti presso il CDR dedicato alle utenze comunali o consegnati, senza costi, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura di tipologia equivalente. I distributori, in tale caso, assicurano al momento della fornitura della nuova apparecchiatura il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.
2. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori e le loro associazioni di categoria possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'Art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..
3. Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e ss. mm. e ii. che disciplina la materia, sono le seguenti:
 - grandi elettrodomestici;
 - piccoli elettrodomestici;
 - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - apparecchiature di consumo;
 - apparecchiature di illuminazione;
 - strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - distributori automatici.
4. In base al D.M. 185/2007 e ss. mm. e ii. e al D.Lgs. 49/2014 e ss. mm. e ii., i rifiuti generati dalle

apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso il centro di raccolta (CDR) devono essere così raggruppati:

- Raggruppamento 1 - Freddo e clima;
- Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 – Tv e monitor;
- Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro;
- Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

Art. 23 - Modalità di conferimento dei medicinali

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.
2. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
3. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso il CDR dedicato alle utenze comunali.

Art. 24 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento della frazione residua secca dei rifiuti deve essere effettuato attraverso:
 - modalità di raccolta domiciliare tramite sacchi codificati e frequenza settimanale;
 - modalità di raccolta stradale con appositi contenitori di colore grigio o nero.
2. Il Comune, tramite il Gestore del servizio, comunica a ciascun utente TARI la tipologia di raccolta cui si deve attenere.
3. È vietato conferire i seguenti rifiuti nello stesso contenitore o sacco dei rifiuti urbani indifferenziati (residuo secco, salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000):
 - rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali per quantità e/o qualità (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - sostanze liquide (si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) o pericolo per la salute degli operatori addetti alla raccolta.

Art. 25 - Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
3. Il Gestore è tenuto al rispetto del Codice della Strada e della normativa comunale in materia di circolazione e trasporto, nonché al pieno rispetto del Contratto di Servizio e del Disciplinare Tecnico vigenti in materia per quanto riguarda il numero e la qualità dei veicoli da impiegare, nonché sulle modalità di trasbordo dei rifiuti da un veicolo all'altro.

Art. 26 - Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati deve avvenire in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali nell'ambito dei piani all'uopo predisposti e/o dei provvedimenti di carattere straordinario adottati dai competenti organismi.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti esclusivamente sul territorio comunale, siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
3. I dati riguardanti le pesate devono essere raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e possono essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche o senza preavviso.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 27 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'Art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..
2. Il Comune promuove l'organizzazione, eseguita dal Gestore, del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 28 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, per poi, nel caso di risultati confortanti, essere definitivamente adottate con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di certe categorie di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico e non, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.

Art. 29 - Isole ecologiche

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 04/2008 e ss. mm. e ii., al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".
3. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.
4. I contenitori a servizio delle isole ecologiche devono essere installati su aree pubbliche e non devono contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi deve tenere conto degli utenti da servire e degli obiettivi delle raccolte differenziate da conseguire.
5. I contenitori stradali (ad eccezione di quelli per il vetro, per il quale rimane facoltà del Gestore) devono essere dotati di sistema per l'accesso esclusivo (es: serratura meccanica con apertura a chiave) o di sistema di identificazione dell'utente (es: apertura a tessera magnetica o *badge*). Il Gestore garantisce la continua funzionalità di tali sistemi di accesso, nonché la manutenzione preventiva delle attrezzature e la pulizia delle aree dedicate alle isole ecologiche.
6. I contenitori devono essere dotati di idonee scritte ed essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto per i quali sono destinati. È fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi, è fatto divieto introdurre rifiuti con modalità o in orari diversi da quelli comunicati alle utenze tramite campagne di informazione ufficiali e autorizzate dal Comune.
7. I contenitori devono essere periodicamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 30 - Centri di Raccolta (CDR)

1. Al fine di valorizzare le raccolte differenziate, i rifiuti urbani, raccolti in maniera differenziata, possono essere conferiti in apposito Centro di Raccolta (CDR) attrezzato, la cui gestione è rivolta a garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, che il conferimento degli stessi avvenga per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee al fine di promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dalla vigente normativa in materia. Possono essere messi a disposizione delle utenze del Comune, uno o più CDR, ubicati all'interno del territorio Comunale o

all'esterno (Centri di Raccolta Intercomunali) a seconda dell'organizzazione delle infrastrutture di bacino e del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, tempo per tempo vigenti.

2. Il CDR deve essere dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti possono trovare tutte le informazioni (cartellonistica, materiale informativo, ecc.) relative alla raccolta differenziata, e possono ottemperare alle relative formalità amministrative richieste dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Per quanto riguarda la disciplina delle raccolte, i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, le categorie di utenti abilitati al conferimento, l'organizzazione della gestione, la disciplina sanzionatoria e tutte le altre disposizioni relative al CDR si rinvia ai Regolamenti di gestione dei CDR approvati con atto ufficiale del Comune in cui sono ubicati e recepiti con apposito atto dal Comune di Diano Marina.

Art. 31 - Incentivi e agevolazioni

1. Le agevolazioni sulla tassa/tariffa applicata per il finanziamento del servizio di igiene urbana da applicare a particolari categorie di utenza o in determinati casi legati alla distanza, disservizi, ecc. sono indicate nel Regolamento comunale sulla TARI in vigore.

Art. 32 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune e il Gestore, sulla base del contratto di servizio, hanno cura di organizzare ed effettuare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale, sulla corretta differenziazione dei rifiuti, sui problemi riscontrati e sulle soluzioni per risolverli, sui risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite. Tali campagne devono avere carattere di continuità, per mantenere e ove possibile migliorare i livelli di consapevolezza e sensibilità della cittadinanza e di tutti gli utenti del servizio.
2. Per ogni innovazione/modifica e per particolari servizi di raccolta devono essere distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, sui calendari di conferimento, ecc..

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 33 - Definizioni

1. Ai soli fini gestionali, per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Art. 34 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - o spazzamento e lavaggio stradale;
 - o rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - o aree cimiteriali.

Art. 35 - Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche e, tramite il gestore dei servizi di igiene urbana, a mantenerle in stato di pulizia ottimale provvedendo alla raccolta dei rifiuti in esse depositati.

Art. 36 - Gestione del servizio di spazzamento delle strade

1. Il servizio di spazzamento e lavaggio viene effettuato:
 - a. sulle strade e piazze classificate comunali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
 - b. sui tratti urbani di strade statali e provinciali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
 - c. sulle strade e le aree private comunque soggette a pubblico transito rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - o essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - o essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio sono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del presente Regolamento e secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale dell'Appalto/Servizio di igiene urbana in essere.
3. Il Comune, in accordo con il Gestore del servizio, si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (diurni e/o notturni), stabilendo i relativi orari e le zone interessate, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
4. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi, sedi stradali con pavimentazione.

Art. 37 - Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno svuotati con la stessa frequenza con cui vengono spazzate le aree su cui risultano installati.
2. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
3. È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).

Art. 38 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'Art. 184 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii. si applicano le norme regolamentari e tecniche dello

- stesso decreto e del D.P.R. 254/03 e ss. mm. e ii. che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.
2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii. si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione - i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali - i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
 3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'Art.12 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii..
 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
 5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
 6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii..
 7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii. tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii. possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii..
 9. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica e residui vegetali in genere sono raccolti e gestiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
 10. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazione sono disciplinati dall'articolo 3 del D.P.R. 254/2003 e ss. mm. e ii..
 11. Ai responsabili dei cimiteri ed eventualmente al Gestore del servizio compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Art. 39 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico poste all'interno del centro abitato, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, d'ufficio i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 40 - Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti, svuotati e poi rimossi dal Gestore del servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi in materiale bio-compostabile o di carta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per la gestione dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in aree pubbliche, non rientranti tra i servizi dovuti dal Gestore, il promotore della manifestazione deve fare richiesta al Gestore che, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal contratto di servizio, concorda il corrispettivo economico per la prestazione extra-Contratto di servizio. L'accordo viene trasmesso in copia al Comune che, in caso di mancato servizio, interviene in danno addebitando al promotore le spese sostenute per il servizio di pulizia.

Art. 41 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie di rifiuti previste.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 42 - Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere ad irrogare le relative sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 43 - Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque, previa autorizzazione comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 44 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati occupando aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, è vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico ed è obbligatorio, a tal fine, l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, devono essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferite alle rispettive filiere (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
4. È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256

del D.Lgs. 152/2006).

Art. 45 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a chiedere autorizzazione al Comune e a comunicare al Gestore del servizio di raccolta il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente, i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Salvo diverse disposizioni, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono imputati agli organizzatori delle manifestazioni.

Art. 46 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.
3. Il titolare della concessione deve provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente, i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, deve ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Art. 47 - Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i soggetti accertatori di cui al successivo art. 55 possono accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., a raccogliere i rifiuti ed a gestirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.
3. I proprietari, conduttori, amministratori, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, di luoghi di uso comune dei fabbricati devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti abbandonati, anche se abbandonati da terzi.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi qualora tale violazione sia ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente alla raccolta e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine, come indicato nel Regolamento di polizia e decoro Urbano del Comune di Diano Marina.
2. Le deiezioni devono essere raccolte in sacchetti di plastica e conferiti nei cestini porta rifiuti o in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. La mancata osservanza delle disposizioni cui sopra è punita con l'applicazione, salvo diversa disposizione di legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 49 - Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. Il conferimento di rifiuti speciali è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti, se non provvedono direttamente, possono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (Gestore del servizio).
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente;
 - la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - la quantificazione dei rifiuti (in Kg/giorno o mese o in m³/giorno o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - il sistema o modo di conferimento;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - scheda/e descrittiva del/i rifiuto/i (tipizzazione);
 - certificato CCIAA.
4. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali di cui si chiede il conferimento e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore e approvate dal Comune).
5. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e andrà rinnovata almeno un mese prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
6. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg..

Art. 50 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. È fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti (salvo l'applicazione delle le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000).
2. Detti rifiuti, considerati rifiuti speciali, devono essere smaltiti a spese del produttore se utenza non domestica o conferiti, rispettando il limite di 25 Kg/anno per ciascun utente, presso il CDR dedicato alle utenze comunali.

Art. 51 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. È assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 52 - Raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).
2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

Art. 53 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata dal contratto di servizio tra il Comune e il Gestore di detto servizio.
2. È vietato gettare rifiuti nelle caditoie, nei tombini e nei pozzetti stradali. Nel caso si tratti di olii minerali o vegetali, acque reflue delle attività di lavaggio pavimenti o automobili, cicche di sigaretta, plastica o altro rifiuto capace di creare un danno agli ecosistemi fluviali e marini (salvo diversa disposizione di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, art 7 bis, D.Lgs. 267/2000) e si applicano le più severe sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di inquinamento delle acque.

Art. 54 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batterie secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso il CDR dedicato alle utenze comunali appositamente attrezzati.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti e sanzioni

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private, nonché nelle canalizzazioni naturali o artificiali che portano ad esse;
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area privata che in area pubblica, salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - g. è vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, batterie, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - h. è vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura e qualora il cassonetto risultasse pieno l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile o a recarsi presso il CDR;
 - i. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - j. al fine di mantenere il decoro urbano:
 - è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
 - è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati;
 - è consentita la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi;
 - è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione;
 - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra sono a carico dell'intestatario della pubblicità, in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
 - k. È vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - l. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con l'applicazione, ai sensi di dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, ss. mm. e ii., di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (ai sensi della vigente normativa è ammesso il pagamento in misura ridotta).
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, a stabilire un diverso importo delle sanzioni a seconda della gravità del fatto stabilendo altresì un eventuale diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'Art.197 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
4. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Locale, agli operatori dell'ARPAL e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, agli Ispettori ambientali nominati con provvedimento del Sindaco, alle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L. 689/1981 e ss. mm. e ii. e in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P. Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco

secondo la vigente normativa. I comuni, con provvedimento del Sindaco, possono conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti. I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

5. I soggetti di cui al punto precedente possono, nell'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
6. Ciascun utente ha il diritto alla tutela della propria riservatezza e ad un trattamento lecito dei propri dati personali; le indagini di cui al comma precedente sono consentite, sebbene non necessitino di consenso da parte dell'interessato (art. 6 del Reg. 679/2016), nel rispetto dei diritti al corretto trattamento dei dati personali dell'interessato.
7. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.
8. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016, del D.Lgs. 101/2018 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, e nel rispetto dei Provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy in materia di videosorveglianza. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
1. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 57 - Proprietà del rifiuto

2. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di igiene urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
3. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.

Art. 59 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

Esso diventa operativo a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e di ogni altra legge, Regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune.

Art. 60 - Variazioni alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal Gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Cambiamenti dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento devono essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

ALLEGATO n. 1 - Elenco attività che producono rifiuti urbani non provenienti da fonti domestiche di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO n. 2 - Suddivisione rifiuti in base ai codici EER e relative descrizioni

I Rifiuti in appresso elencati ricondotti ai codici EER e rispettive descrizioni rappresentano i rifiuti provenienti dalle attività riportate nell'ALLEGATO 1 che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e riproduce l'Allegato L-quater – (Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006, ss. mm. e ii..

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.		

ALLEGATO n. 3 - Violazioni e sanzioni *		
violazioni	Sanzioni	
	Minima	Massima
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 7 punto 2 comma a del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 7 punto 2 comma c del presente Regolamento)	25	500
Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento	25	500
Intralcio alle operazioni di raccolta dei rifiuti (Art. 9 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore (Art. 9 punto 4 del presente Regolamento)	25	500
Mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento	25	500
Contravvenzione al divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri (Art. 11 punto 2 del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione al divieto agli utenti di effettuare modifiche strutturali o danneggiamenti dei contenitori affidati in comodato dal Gestore (Art. 11 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di conferire i rifiuti nelle aree, nei giorni e negli orari stabiliti dal servizio dir accolta rifiuti (Art. 12 punto 1 del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti del porta-a-porta di riposizionamento dei contenitori all'interno delle aree pertinentziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio (Art. 12 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 13 punto 1 comma a del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di conferire i rifiuti nelle aree, nei giorni e negli orari stabiliti dal servizio di raccolta rifiuti (Art. 13 punto 1 comma b del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di riduzione volumetrica dei rifiuti voluminosi e degli imballaggi (Art. 13 punto 1 comma e - Art. 19 punto 4 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 13 punto 1 comma f del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di conferire i rifiuti organici all'interno di sacchetti in materiale bio-compostabile ben chiusi (Art. 13 punto 2 comma a del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di conferire gli imballaggi di vetro e quelli in carta sfusi all'interno del contenitore (Art. 13 punto 2 comma b del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione al divieto di deposito dei rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori ove non previsto dal sistema di raccolta (Art. 13 punto 2 comma f del presente Regolamento)	25	500

Contravvenzione al divieto introduzione di materiali accesi o incandescenti all'interno dei contenitori dei rifiuti (Art. 13 punto 2 comma g del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione al divieto agli utenti di consentire a persone esterne al proprio nucleo familiare l'utilizzo del proprio mezzo per l'accesso esclusivo ai contenitori (chiave o badge) (Art. 13 punto 3 comma b del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per gli utenti di assicurarsi della corretta chiusura del contenitore dopo il conferimento dei rifiuti (Art. 13 punto 3 comma d del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione al divieto agli utenti di forzare, incastrare o bloccare il meccanismo di apertura e chiusura dei contenitori (Art. 13 punto 3 comma e del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione al divieto di depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori (Art. 13 punto 3 comma f del presente Regolamento).	25	500
Divieto conferire pirofile da forno (vetro pirex) ad alta resistenza termica, cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (Art. 18 punto 6 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti tossici o infiammabili all'interno di contenitori (Art. 19 punto 6 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 19 punto 7 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di batterie o accumulatori nella raccolta di rifiuti indifferenziati (Art. 20 punto 5 del presente Regolamento)	25	500
Posizionamento dei rifiuti ingombranti al fine della "Raccolta a domicilio" in modalità tale da costituire un ostacolo o un pericolo per le persone (Art. 21 punto 2 del presente Regolamento)	25	500
Conferimento di rifiuti impropri, non adeguatamente confezionati o all'interno di contenitori non predisposti dal Gestore (Art. 24 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
	si applicano altresì le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs 152/2006	
Contravvenzione al divieto di utilizzo dei contenitori /cestini porta rifiuti adibiti al mantenimento della pulizia delle aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti (Art. 37 punto 2 del presente Regolamento)	25	500
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate, arredo urbano) (Art. 37 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per le imprese che operano in cantieri su aree pubbliche di differenziare correttamente i rifiuti (Art. 44 punto 3 del presente Regolamento)	25	500
Contravvenzione all'obbligo per le imprese che operano in cantieri su aree pubbliche di mantenere pulita e sgombera di rifiuti l'area circostante il cantiere (Art. 44 punto 4 del presente Regolamento)	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	

Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 46 del presente Regolamento	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici (Art. 48 punto 2 del presente Regolamento)	25	500
Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 50 punto 1 del presente Regolamento	25	500
	si applicano altresì le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 51 del presente Regolamento	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52 del presente Regolamento	Si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Contravvenzione al divieto di gettare rifiuti nelle caditoie, nei tombini e nei pozzetti stradali (Art. 53 punto 2 del presente Regolamento)	25	500
	si applicano altresì le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006	
Sversamento olii esausti	25	500

* Per quanto non espressamente indicato nel presente allegato, le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con l'applicazione, ai sensi di dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, ss. mm. e ii., di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (ai sensi della vigente normativa è ammesso il pagamento in misura ridotta).